

# SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS !

NEWSLETTER N.172 DEL 25/07/14



## NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

(a cura di Marco Spezia - [sp-mail@libero.it](mailto:sp-mail@libero.it))

### INDICE

COMUNICATO STAMPA SUL LICENZIAMENTO DI RICCARDO ANTONINI	1
MORTI SUL LAVORO: UNA STRAGE SENZA FINE, NELL'INDIFFERENZA DEI MEDIA	3
IL KILLER E' L'AMIANTO. MA A GENOVA PROCESSANO GLI OPERAI	5
CASSAZIONE: NIENDE INDENNIZZO INAIL AL LAVORATORE CHE CADE DA IMPALCATURA SE POTEVA UTILIZZARE UN ALTRO PASSAGGIO	7
LE DIECI REGOLE VITALI PER CHI LAVORA NELL'INDUSTRIA E NELL'ARTIGIANATO	8
DATORI DI LAVORO: ESERCIZIO DEL POTERE E RESPONSABILITA' PREVENZIONALI	11
VIDEOTERMINALI E SICUREZZA: POSTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI LAVORO	13
LA CENTRALITA' DELL'INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO	16
CD COMPILATION "SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS!": NH3 - EROI SENZA VOLTO	19

## COMUNICATO STAMPA SUL LICENZIAMENTO DI RICCARDO ANTONINI

Da: Cobas Pisa

<http://www.cobaspisa.it/>

La sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato il licenziamento di Riccardo Antonini è semplicemente vergognosa.

E' un segnale inquietante quello che viene lanciato a tutti i lavoratori, e in particolare a chi è impegnato nella tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: chi "osa" lottare e far valere i propri diritti, può essere fatto fuori.

Tragicamente la sentenza è avvenuta lo stesso giorno nel quale nei pressi di Gela 3 operai di RFI morivano sui binari durante lavori di manutenzione.

Insomma ancora una volta la legge e i giudici suoi Cerberi si schierano dalla parte dei poteri forti e a farne le spese sono sempre i lavoratori, in particolare quelli che non piegano la testa.

Questa decisione infine è l'ennesimo schiaffo delle istituzioni ai cittadini di Viareggio e soprattutto ai familiari delle 32 vittime della strage ferroviaria che da più di 5 anni lottano per la verità, la giustizia e la sicurezza nei luoghi di lavoro e sul territorio.

Confederazione Cobas Pisa e Versilia  
21 luglio 2014

\* \* \* \* \*

Da TG Regione.it

<http://www.tgregione.it>

### LICENZIATO: I GIUDICI DI APPELLO RESPINGONO IL RICORSO DI RICCARDO ANTONINI

Nessuna reintegra nel posto di lavoro. I giudici di appello del Tribunale del Lavoro hanno respinto il ricorso di Riccardo Antoni, il ferroviere viareggino licenziato da Ferrovie dello Stato. Il dispositivo della sentenza è uscito in tarda serata. "Attenderò le motivazioni della sentenza poi farò ricorso in Cassazione" - ha affermato Antonini.

I parenti delle vittime della strage di Viareggio hanno manifestato davanti al palazzo di giustizia di Firenze dove si è tenuta l'udienza del processo d'appello sul licenziamento da parte delle FS di Riccardo Antonini, contro cui il ferroviere aveva fatto ricorso, respinto nel giugno 2013 dal giudice del Lavoro di Lucca.

Antonini aveva assunto l'incarico di consulente di alcuni parenti delle vittime ed era stato licenziato anche per il suo ruolo nella contestazione dell'ex Amministratore Delegato delle FS Mauro Moretti, a Genova nel corso di una manifestazione nel settembre 2011. Per quell'episodio il GIP di Genova aveva poi accolto la richiesta di archiviazione del procedimento a carico del ferroviere per aver offeso Moretti.

"Il giudice ha chiesto alle parti la disponibilità a tentare la via della conciliazione" - ha spiegato Antonini all'uscita dal Tribunale, riferendo ai famigliari delle 32 vittime della strage - "noi abbiamo acconsentito, le FS no. Se fosse stato annullato il mio licenziamento, la sentenza avrebbe contribuito a ridare un po' di fiducia anche ai lavoratori che nelle ferrovie si occupano di sicurezza e che continuano a essere intimiditi e a rendere un po' di giustizia ai famigliari delle vittime".

"La Corte di Appello di Firenze ha respinto il ricorso di Riccardo Antonini contro il licenziamento attuato da Rete Ferroviaria Italiana, confermando così la decisione di primo grado del Tribunale di Lucca. Nonostante l'archiviazione da parte del GIP di Genova della querela dell' Amministratore Delegato Mauro Moretti nei confronti di Riccardo, per presunte ingiurie risultate infondate durante la festa del Partito Democratico, il Tribunale di Firenze ha ritenuto inammissibile l'ap-

pello di Antonini che era stato licenziato anche per avere partecipato come consulente di parte agli incidenti probatori per la strage alla stazione di Viareggio” – si legge nella nota della FILT CGIL Lucca - “Nell’esprimere tutta la solidarietà a Riccardo Antonini, si ritiene questa sentenza pesante e inaudita. Una sentenza, questa, che oltretutto risulta estremamente preoccupante poiché sancisce di fatto che un’azienda possa licenziare chi lotta per la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini; e questo avviene, simbolicamente ma tragicamente, proprio nel giorno in cui la continua strage sul lavoro vede altri tre operai ferroviari vittime di un investimento mortale in Sicilia. La sentenza non potrà che avere un riflesso negativo nei posti di lavoro dove in tante situazioni, sempre più, si cercano di intimorire i delegati, i rappresentanti alla sicurezza, e tutti quei lavoratori e lavoratrici che chiedono di vedere rispettati i diritti previsti dai contratti di lavoro e che rivendicano la sicurezza e la tutela della salute. Ribadiamo la nostra solidarietà a Riccardo ed a tutte le famiglie coinvolte nella strage di Viareggio che oggi si sentono, di nuovo, dolorosamente colpite da questa sentenza”.

“La sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato il licenziamento di Riccardo Antonini è semplicemente vergognosa” – commentano i Cobas -“E’ un segnale inquietante quello che viene lanciato a tutti i lavoratori, e in particolare a chi è impegnato nella tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: chi osa lottare e far valere i propri diritti, può essere fatto fuori. Tragicamente la sentenza è avvenuta lo stesso giorno nel quale nei pressi di Gela 3 operai di RFI morivano sui binari durante lavori di manutenzione. Insomma ancora una volta la legge si schiera dalla parte dei poteri forti e a farne le spese sono sempre i lavoratori che non piegano la testa. Questa decisione infine è l’ennesimo schiaffo delle istituzioni alla città di Viareggio e soprattutto ai familiari delle 32 vittime della strage ferroviaria che da più di 5 anni lottano per la verità, la giustizia e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

E proprio oggi, restando in tema di sicurezza, ironia della sorte, tre operai hanno perso la vita sui binari mentre lavoravano alla manutenzione. Sono stati investiti da un treno nei pressi di Butera, sulla linea Licata-Gela, in provincia di Caltanissetta. Sono, Vincenzo Riccobono, 54 anni, di Agrigento, Antonio La Porta, 55 anni, di Porto Empedocle, Luigi Gazziano, 57 anni, di Aragona. Il macchinista è stato formalmente indagato per garantirgli la possibilità di partecipare agli accertamenti necessari, nominando legali e consulenti.

“Una tragedia che si ripete (sempre in Sicilia, il primo settembre del 2008, a Motta S. Anastasia, morirono nello stesso modo, Giuseppe Virgillito e Fortunato Calabrese e molti altri ferrovieri sono deceduti sui binari di tutta Italia)” – commenta Dante De Angelis, il ferroviere amico di Antonini, anche lui, in passato, licenziato dalle FS “Sembra un rito sacrificale che nasconde la crudele realtà di un Paese in cui il trasporto ferroviario per gran parte del territorio è ridotto di quantità e qualità e dove la sicurezza annunciata (siamo la ferrovia più sicura del mondo, dicono i vertici delle FS) non corrisponde alle reali condizioni di lavoro. Una strage sul lavoro che fa rabbia e urla la contraddizione tra le troppe chiacchiere (annunci di risanamento economico, mercato, separazioni societarie, pubblicità accattivanti dell’alta velocità) e la scarsa sicurezza concreta per i lavoratori. Nonostante le assicurazioni e le dichiarazioni trionfanti su risanamento dei bilanci delle ferrovie (anzi forse a causa di esso), sui binari si continua a morire. La costituzione dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF), sulla carta il controllore di RFI e delle imprese ferroviarie, non è riuscita a scalfire il tragico e ripetitivo fenomeno delle morti per investimento. Come si spiega alle vedove e agli orfani che le misure di sicurezza (teoriche) nella pratica non si applicano?”

Firenze  
17 luglio 2014

## **MORTI SUL LAVORO: UNA STRAGE SENZA FINE, NELL'INDIFFERENZA DEI MEDIA**

Da: Articolo 21

<http://www.articolo21.org>

Sei morti sul lavoro in un giorno. Tre sono stati investiti da un treno regionale. Una strage senza fine. Nell'indifferenza dei media

Altri 6 operai sono morti sul lavoro (tre operai di RFI sono stati investiti dal treno regionale Gela-Caltanissetta, a Torraca un operaio edile è morto cadendo da un impalcatura, a Giffoni Valle Piana un operaio rumeno è morto folgorato, a Ripacandida un operaio è morto cadendo da un cassone da un'altezza di 3 metri).

E non solo 3, come riporta la stragrande maggioranza dei mezzi d'informazione.

L'ennesima strage sul lavoro!

Una settimana fa sono stati pubblicati dall'INAIL i dati sugli infortuni e le morti sul lavoro per l'anno 2013.

L'INAIL continua a dirci che le morti sul lavoro sono in forte calo: nel 2013 ci sono stati 660 morti sul lavoro.

Però su 1.175 denunce per infortunio mortale, l'INAIL ne ha riconosciute solo 660!

Casomai è vero il contrario, le morti sul lavoro da loro riconosciute sono in forte calo, perchè molti lavoratori morti sul lavoro non erano assicurati con l'INAIL.

Se poi ci mettiamo la crisi economica e il conseguente calo di lavoro, si capisce bene a cosa è dovuto questo presunto calo delle morti sul lavoro, che poi calo non è.

Con che coraggio l'INAIL continua ancora a parlare del calo delle morti sul lavoro, quando i loro dati sugli infortuni mortali, monitorano solo i loro assicurati?

Quindi non sono comprese le forze armate di polizia, il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e neppure i giornalisti (si avete letto bene), tanto per citare alcune categorie di lavoratori che non sono con loro assicurate.

L'Osservatorio Indipendente di Bologna, diretto da Carlo Soricelli, fa un lavoro eccezionale, monitorando dal 2008 tutti le morti sul lavoro che ci sono ogni giorno in Italia e tenendo accesi "i riflettori", sul dramma troppo spesso dimenticato delle stragi sul lavoro: nel 2013 oltre 1.300 morti sul lavoro e nel 2014 (dopo 6 mesi e mezzo) oltre 700 morti sul lavoro.

Riflettori che avrebbero il dovere morale di tenere accesi ogni giorno (si avete letto bene, perchè le morti sul lavoro ci sono ogni giorno, festivi inclusi) i mezzi d'informazione, e quando parlo di mezzi d'informazione intendo, quotidiani (cartacei e web), radio, agenzie di stampa, TG, programmi di attualità e blog dei mezzi d'informazione, ecc.

Quando in un Paese che si definisce civile come l'Italia (e che mette all'articolo 1 della sua Costituzione il Lavoro, come diritto fondamentale) in un solo giorno muoiono 6 operai e nessuno dice nulla, scusatemi il termine, ma a me cascano letteralmente le braccia.

Questo è un Paese che ha perso la capacità di indignarsi di fronte a queste tragedie, che sono tragedie che non fanno solo morti, rovinano famiglie (chi rimane, resta solo, abbandonato a se stesso) e rendono tanti giovani orfani e soli.

Quando leggo poi che nella modifica della Costituzione si vuole riportare la sicurezza sul lavoro nella competenza esclusiva dello Stato, quasi questo fosse la panacea di tutti i mali, io resto sbalordito!

Questo significherebbe anche la centralizzazione dei controlli per la salute e sicurezza sul lavoro, ma non mi pare che quando tutta la sicurezza sul lavoro era in mano allo Stato le cose andassero meglio.

Per aumentare i controlli per la sicurezza sul lavoro, ci vuole il personale, riesco a spiegarmi?

E non a malapena 1.850 tecnici della prevenzione dell'ASL, a fronte di 3-4 milioni di aziende in tutta Italia.

Sono troppo pochi per controllarle tutte: se lo facessero, ogni azienda riceverebbe un controllo ogni 33 anni, praticamente MAI!

Che poi a criticare costruttivamente come fa il sottoscritto, quando va bene si viene etichettati anche come "rompiscatole", a volte anche peggio!

Non voglio stare neanche a ripetermi: l'ho fatto tantissime volte, fosse servito davvero a qualcosa!

Che poi chi avrebbe davvero il potere di cambiare le cose, non ci vuole proprio sentire!

Concludo questa mia lettera così: nell'Agosto 2010, un ex Ministro dell'ex Governo Berlusconi esordì così (poi ritrattando in parte) : "robe come la 626 sono un lusso che non possiamo più permetterci".

Ed io mi domando: mentre oltre 1.300 morti sul lavoro ogni anno, quelli possiamo ancora permetterceli???

Governo Renzi, se ci sei batti un colpo per favore!

Marco Bazzoni

Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Firenze

18 luglio 2014

## **IL KILLER E' L'AMIANTO, MA A GENOVA PROCESSANO GLI OPERAI**

Da Operai Contro

<http://www.operaicontro.it/>

Genova: ogni anno circa 180 lavoratori Ansaldo e Ilva si ammalano di mesotelioma, ma la Procura li accusa di truffa e falsa dichiarazione. Ex operai Ilva e Ansaldo accusati di avere percepito pensione speciali indebitamente

La classe operaia non va più in paradiso, va direttamente all'inferno e prima passa anche dal tribunale. Accade a Genova dove dal 2004 è stata aperta un'indagine a carico di un gruppo di ex operai Ilva e Ansaldo accusati di truffa ai danni dell'INPS: avrebbero dichiarato di avere lavorato a contatto con amianto per ottenere i benefici pensionistici consistenti nell'andare in pensione anticipatamente (10 anni di amianto davano la possibilità di anticipare di 5 la pensione).

A oggi sono circa un migliaio i lavoratori indagati e a metà luglio è iniziato l'iter giudiziario per i primi trenta che devono rispondere di presunta percezione indebita di pensione speciale. L'indagine vede coinvolti operai, capireparto e sindacalisti, tutti accusati di avere falsificato curricula all'insaputa della Direzione aziendale. Questo è quanto dichiara Ilva che tramite il suo ufficio legale ha depositato un documento dove disconosce i curricula degli ex lavoratori che ha anche provveduto a querelare.

Tra gli indagati ci sono anche tre funzionari e alcuni dirigenti dell'INAIL regionali che sono quelli che hanno firmato le certificazioni e concesso i benefici, i nuovi dirigenti adducendo il principio di "autotutela" hanno revocato centinaia di certificazioni di esposizione all'amianto, precedentemente riconosciute. "Il risultato" - dichiara Antonio Perziano della Camera del lavoro di Genova - "è che ci sono circa 700 lavoratori che non possono usufruire dei propri diritti di prendere la pensione".

"La settimana scorsa abbiamo sepolto un nostro compagno dell'Ansaldo morto per mesotelioma e oggi ci troviamo qui, dopo una vita in fabbrica, con una accusa pendente per falso a doverci difendere in tribunale per avere dichiarato che nelle nostre fabbriche l'amianto c'era".

A parlare è Livio Verdi, ex operaio Ansaldo anche lui accusato di falso e percezione indebita di pensione speciale, incontrato davanti al tribunale di Genova dove insieme ad altri è venuto per dare solidarietà ai compagni sotto processo.

Eppure secondo il RENAM, il Registro nazionale dei mesoteliomi, in Liguria dal 1998 al 2010 i morti per tumori dovuti all'amianto sono 2.500, tra Ansaldo, Ilva, Stoppani e altre fabbriche minori. Si tratta peraltro di numeri monitorati per difetto perché i dati del RENAM si fermano al 2010.

A oggi si registrano circa 180 nuovi casi ogni anno, decisamente in aumento da un quinquennio a questa parte.

"Di questi morti non si occupa nessuno e invece si processano i vivi" dice Giancarlo Bonifai, uno degli avvocati della difesa che la settimana scorsa ha presentato un esposto in Procura sull'amianto killer per "omicidio colposo e lesioni colpose" per chiedere che siano fatte indagini sulle malattie e sulle morti che si sono verificate negli ultimi anni negli stabilimenti Ansaldo e Ilva-Italsider di Genova.

"Pensiamo ci siano state omissioni nell'approntare i necessari presidi sanitari e infortunistici che avrebbero potuto evitare, o quantomeno diminuire, le malattie e le morti" aggiungono i sindacati.

"La cosa che più ci fa arrabbiare è che la procura calcola l'esposizione all'amianto con una formula matematica che deve risultare 0,1 e il consulente dice che se risulti esposto a 0,098 particelle allora non hai diritto all'amianto, ma come fanno ora a sapere quanta polvere di amianto girava alla Fiumara, e nelle altre fabbriche?" - aggiunge Livio Verdi.

In effetti Genova è un caso unico. Nelle fabbriche di Novi e Taranto i lavoratori vanno in pensione e a chi risulta essere stato esposto viene concesso il "beneficio amianto". Solo a Genova accade che gli operai vengano portati in Tribunale dove oltre la pena di non sapere se si ammaleranno di mesotelioma devono anche subire l'iter processuale e tutto quello che ne consegue.

Sul versante politico la situazione è ferma da un paio di settimana fa quando gli operai per un momento si erano illusi di potere incontrare il ministro Poletti in visita a Genova. La visita fu poi annullata in tutta fretta il giorno prima per "impegni in parlamento", o più probabilmente per gli annunciati cortei di altre aziende in crisi: Esaote, Ilva, Ansaldo, Piaggio. Niente Ministro per gli operai genovesi, che qualche giorno dopo a Roma riuscirono però a incontrare il Capo di Gabinetto che dopo le solite chiacchiere di circostanza li ha rimandati a casa con un pugno di mosche in mano.

La battaglia però non è finita e oggi una cinquantina di ex lavoratori con a capo Antonio Perziano della Camera del Lavoro di Genova sono entrati negli uffici dell'INAIL di Genova hanno occupato la stanza del Direttore e chiesto un appuntamento con il Direttore generale INAIL Lucibello. L'occupazione è durata tutta la mattina, fino a che dopo un lungo braccio di ferro non è stato fissato l'incontro per la prossima settimana.

"Noi non molliamo, vogliamo giustizia e vogliamo quello che ci aspetta" - dice Livio Verdi.

da Genova, Ludovica Schiaroli  
24 luglio 2014

## **CASSAZIONE: NIENTE INDENNIZZO INAIL AL LAVORATORE CHE CADE DA IMPALCATURA SE POTEVA UTILIZZARE UN ALTRO PASSAGGIO**

Da Studio Cataldi - Quotidiano giuridico

<http://www.studiocataldi.it>

Con la sentenza n.15705 del 9 Luglio scorso la Corte di Cassazione si è espressa in merito ad un contenzioso sollevato da un lavoratore (un muratore) che stava eseguendo lavori in uno stabilimento e che, durante la pausa pranzo, è caduto da una delle impalcature che erano state montate nel cantiere.

A seguito di quella caduta, l'uomo aveva riportato un'invalidità temporanea assoluta oltre che danni di natura permanente. In seguito aveva fatto richiesta all'INAIL per ottenere l'indennizzo per i danni che erano stati la conseguenza dell'infortunio sul lavoro.

La dinamica dell'incidente, a seguito di quanto emerso dagli atti del processo, si sarebbe svolta in questo modo: l'uomo al momento del fatto era in pausa pranzo, e come era solito fare, stava consumando il suo pasto su un terrazzino, di fatto il solo luogo in cui fosse possibile sostare. Per raggiungere il terrazzino si sarebbe servito delle impalcature, aggrappandosi ai tubi. Così facendo però sarebbe scivolato e caduto su un tetto in eternit, e poi in strada.

Già nella sentenza di primo grado la richiesta di risarcimento del muratore è stata respinta, in quanto si è fatto rilevare che il lavoratore avrebbe dovuto servirsi di una botola, che costituiva un accesso sicuro, per raggiungere il terrazzino.

La tesi secondo cui bisognava tenere conto del fatto che in realtà la botola fosse molto distante dal luogo in cui si trova il terrazzino, non ha fatto breccia nei giudici di Piazza Cavour che hanno confermato la decisione di merito ribadendo che l'infortunio è stato causato da un comportamento scorretto del muratore, e non da condizioni di insufficiente sicurezza del cantiere.

La sentenza n.15705 del 9 luglio 2014 della Corte di Cassazione è scaricabile all'indirizzo:

[http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=11466:cassazione-civile-sez-lav-09-luglio-2014-n-15705-pausa-pranzo-e-discesa-pericolosa-di-un-lavoratore-ag-grappato-ai-tubi-del-ponteggio-rischio-elettivo-non-indennizzabile&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11466:cassazione-civile-sez-lav-09-luglio-2014-n-15705-pausa-pranzo-e-discesa-pericolosa-di-un-lavoratore-ag-grappato-ai-tubi-del-ponteggio-rischio-elettivo-non-indennizzabile&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60)



## LE DIECI REGOLE VITALI PER CHI LAVORA NELL'INDUSTRIA E NELL'ARTIGIANATO

Da: PuntoSicuro  
<http://www.puntosicuro.it>

30 giugno 2014

Presentate da Suva le dieci regole vitali di sicurezza e un programma di autoformazione online per chi lavora nell'industria e nell'artigianato. Focus sull'uso di scale portatili e sul corretto stoccaggio dei materiali.

Un nuovo documento di Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, presenta utili regole di sicurezza vitali per i comparti lavorativi che fanno capo all'industria e all'artigianato.

Le "regole vitali", correlate alla campagna "Visione 250 vite", si rivolgono dunque, con il linguaggio chiaro e diretto che caratterizza tutti i documenti di Suva, ai lavoratori e ai superiori (caposquadra, preposto, addetto alla sicurezza, ecc.) che operano nell'industria e nell'artigianato e si basano sui principali rischi riscontrati in questi ambiti lavorativi.

Tali regole sono poi accompagnate da un programma didattico di autoformazione online che permette non solo di conoscere le regole, ma di utilizzarle per alcuni "giochi interattivi", basati ad esempio sul riconoscimento delle situazioni di lavoro pericolose.

Il documento "Dieci regole vitali per chi lavora nell'industria e nell'artigianato", nasce inoltre con obiettivi didattico-formativi: presenta le varie regole, riporta approfondimenti e riferimenti normativi (normativa elvetica), fornisce informazioni su come utilizzare le regole per istruire correttamente i lavoratori impartendo, per ciascuna regola, una mini-lezione.

Queste le dieci regole vitali per l'industria e l'artigianato.

Prima regola: Ci proteggiamo dalle cadute dall'alto.

- Lavoratore: Scelgo la postazione di lavoro e le attrezzature che mi proteggono dalle cadute dall'alto.
- Superiore: Nei lavori in quota provvedo alla sicurezza degli accessi e delle postazioni di lavoro. Non tollero le improvvisazioni.

Seconda regola: Scegliamo la scala portatile più adatta alla situazione e la usiamo nel modo corretto.

- Lavoratore: Scelgo solo scale adeguate e integre e le utilizzo correttamente.
- Superiore: Provvedo affinché le scale vengano impiegate unicamente se non esiste un'alternativa valida. Prima di iniziare i lavori discuto con i dipendenti su come impiegare la scala.

Terza regola: Mettiamo in sicurezza i materiali in modo che non possano cadere, ribaltarsi o scivolare.

- Lavoratore: Durante la lavorazione, il montaggio, lo stoccaggio e il trasporto mi assicuro sempre che le lastre, i tubi, le lamiere o altri materiali ingombranti non possano spostarsi.
- Superiore: Stabilisco regole precise sulla messa in sicurezza dei materiali durante la lavorazione, il montaggio, il trasporto e lo stoccaggio. A tale scopo fornisco attrezzature di lavoro adeguate.

Quarta regola: Lavoriamo con macchine e impianti sicuri e li manovriamo secondo le istruzioni.

- Lavoratore: Intervengo su macchine e impianti solo se sono stato autorizzato e istruito. Non lavoro mai su macchine dove mancano i dispositivi di protezione oppure sono stati manipolati.
- Superiore: Faccio in modo che i miei dipendenti lavorino con macchine e impianti sicuri ed esigo che si attengano alle istruzioni per l'uso e alle regole di sicurezza. Non tollero le manipolazioni.

Quinta regola: Prima di iniziare i lavori disinseriamo l'impianto e lo mettiamo in sicurezza.

- Lavoratore: Prima di lavorare sull'impianto, interrompo tutte le fonti di energia e i flussi di materiali. Metto in sicurezza il dispositivo di isolamento con il mio lucchetto personale.
- Superiore: Verifico che siano presenti tutti i dispositivi di isolamento e di bloccaggio e che siano utilizzati in modo conforme alle regole. Non tollero le improvvisazioni.

Sesta regola: Utilizziamo vie di circolazione sicure.

- Lavoratore: Utilizzo le vie di circolazione solo se sono sicure.
- Superiore: Provvedo alla sicurezza delle vie di circolazione e stabilisco regole precise per il loro utilizzo.

Settima regola: Lavoriamo sugli impianti elettrici solo con personale specializzato e autorizzato.

- Lavoratore: Eseguo solo i lavori sugli impianti elettrici per i quali sono stato formato e autorizzato.
- Superiore: Affido i lavori sugli impianti elettrici solo a personale specializzato e autorizzato.

Ottava regola: Usiamo i prodotti chimici in modo sicuro.

- Lavoratore: Mi informo sulle caratteristiche e sui pericoli dei prodotti chimici e adotto sempre le necessarie misure di protezione.
- Superiore: Affido i lavori con sostanze chimiche soltanto a personale appositamente istruito.

Nona regola: Evitiamo di diffondere nell'aria e di respirare polveri di amianto.

- Lavoratore: Eseguo i lavori con i materiali contenenti amianto solo se sono state adottate le necessarie misure di protezione e se ho ricevuto precise istruzioni al riguardo. Se mi imbatto in materiali sospetti, dico "stop".
- Superiore: Per gli edifici costruiti prima del 1990 verifico se c'è amianto. Informo i miei dipendenti al riguardo e provvedo alle necessarie misure di protezione.

Decima regola: Utilizziamo i dispositivi di protezione individuale.

- Lavoratore: Durante il lavoro utilizzo sempre i necessari dispositivi di protezione individuale.
- Superiore: Faccio in modo che i lavoratori ricevano, utilizzino e sottopongano a manutenzione i dispositivi di protezione individuale. Ovviamente, questo vale anche per me.

Ci soffermiamo in particolare sui principi salvavita relativi alla seconda e terza regola.

Riguardo alla seconda regola ("Scegliamo la scala portatile più adatta alla situazione e la usiamo nel modo corretto"), si sottolinea che gli infortuni sulle scale portatili sono molto frequenti. Ed è necessario disporre di una scala adeguata al luogo e alla situazione, utilizzarla con la dovuta precauzione e in modo corretto. Le scale sono adatte unicamente a lavori leggeri e di breve durata. Utilizzare le scale portatili solo quando è necessario.

Il documento riporta alcuni suggerimenti relativi all'uso di scale portatili:

- utilizzare la scala portatile adatta al lavoro;
- prima dell'impiego verificare che la scala non sia danneggiata o difettosa;
- per scendere e salire tenersi con entrambe le mani ai pioli;
- bloccare l'estremità superiore della scala per evitare lo slittamento;
- la parte superiore della scala deve sporgere di almeno 1 m dal piano di accesso;
- non stare mai in piedi sugli ultimi tre pioli di una scala di appoggio;
- non utilizzare mai la scala doppia per salire su un altro punto;
- creare sbarramenti intorno al luogo dove è posizionata la scala, se può essere urtata da veicoli in movimento;
- verificare il corretto angolo di appoggio della scala, in modo che non scivoli (70° circa);
- indossare scarpe resistenti e che calzino perfettamente.

Per la terza regola ("Mettiamo in sicurezza i materiali in modo che non possano cadere, ribaltarsi o scivolare") si indica invece che per il corretto stoccaggio dei materiali servono luoghi di

lavoro e stoccaggio adeguati e ausili specifici per la messa in sicurezza.

Queste, infine, alcune misure importanti per la messa in sicurezza dei materiali:

- durante la lavorazione bloccare i pezzi in modo che non possano scivolare, ribaltarsi o cadere;
- assicurare i materiali stoccati contro lo spostamento;
- impedire il rovesciamento delle cataste o la caduta della merce;
- attenersi all'altezza massima della catasta prevista nel deposito di palette e contenitori;
- assicurare singolarmente le merci voluminose da stoccare (ad esempio gli elementi in legno);
- tenere conto di eventuali forze esterne come il vento, l'urto di gru, di carrelli elevatori ecc.

Il documento "Dieci regole vitali per chi lavora nell'industria e nell'artigianato" del Suva, edizione febbraio 2014 è scaricabile all'indirizzo:

[http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140630\\_SUVA\\_regole%20vitali\\_industria\\_artigianato.pdf](http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140630_SUVA_regole%20vitali_industria_artigianato.pdf)

N.B.: I riferimenti legislativi contenuti nei documenti di Suva riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.

## **DATORI DI LAVORO: ESERCIZIO DEL POTERE E RESPONSABILITA' PREVENZIONALI**

Da: PuntoSicuro  
<http://www.puntosicuro.it>

01 luglio 2014  
di Tiziano Menduto

Un breve saggio si sofferma sul nesso inscindibile esistente fra esercizio del potere direttivo-organizzativo datoriale e responsabilità prevenzionali. Focus sul datore di lavoro nel settore privato. Imprese collettive e responsabili di stabilimento.

In questi mesi attraverso il contenuto dei Working Papers (brevi saggi sul diritto della salute e sicurezza sul lavoro pubblicati da Olympus), abbiamo potuto riflettere su ruoli e obblighi assegnati dalla normativa a diversi attori della sicurezza aziendale: dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al medico competente, fino ai vari addetti alla gestione delle emergenze.

Continuando questo lavoro di analisi e riflessione segnaliamo che un saggio, inserito nel sito di Olympus il 24 aprile 2014, si è recentemente soffermato anche sulle responsabilità di datori di lavoro e dirigenti.

Si tratta del Working Paper "L'individuazione e le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro" a cura di Francesco Stolfa, avvocato a Trani e docente nel Master in "Gestione del Lavoro e delle relazioni sindacali" dell'Università di Bari.

Con questo documento l'autore analizza le responsabilità di datori e dirigenti e il contenuto del dovere di sicurezza (con riferimento sia al contesto privatistico che alle specificità proprie del lavoro nella pubblica amministrazione) alla luce delle più recenti novità legislative, partendo dalla individuazione della ratio ispiratrice della disciplina italiana ed europea e affrontando le varie problematiche alla luce del nesso inscindibile esistente fra esercizio del potere direttivo-organizzativo datoriale e responsabilità prevenzionali.

Ci soffermiamo brevemente in questo articolo sulla definizione e presentazione del datore di lavoro nel settore privato.

Il datore di lavoro è il capo dell'impresa e il maggior detentore del relativo potere direttivo/organizzativo. E in quanto tale egli è anche il principale garante verso l'ordinamento dell'attuazione del sistema prevenzionale.

Nel nostro ordinamento quel potere viene riconosciuto al datore di lavoro solo nei limiti in cui ciò non danneggi la salute e l'integrità fisica dei lavoratori: potere (direttivo/organizzativo) e responsabilità (prevenzionali), quindi, non possono non essere visti come due facce della medesima medaglia.

In questo senso l'indagine volta all'individuazione del datore di lavoro ai fini della sicurezza va condotta non tanto sulla scorta delle formalità giuslavoristiche (limitandola al soggetto che ha stipulato il contratto di lavoro con il prestatore tutelato) bensì, sulla base di un'analisi della concreta organizzazione aziendale data, allo scopo di individuare il soggetto effettivamente dotato dei poteri al cui esercizio è indissolubilmente connesso il dovere di sicurezza.

E nella giurisprudenza, rileva l'autore del saggio, si ritiene rilevante per l'assunzione delle responsabilità prevenzionali anche l'assunzione volontaria dei poteri datoriali ove essa risulti "da atti in equivoci" (sentenza n.10706 del 3 novembre 1988 della Cassazione Penale, sentenza n.8874 del 28 settembre 1993 della Cassazione Penale, sentenza n.3095 del 15 dicembre 2010 della Cassazione Penale).

La questione sul piano normativo è stata resa conforme all'orientamento della giurisprudenza, dall'articolo 299 del D.Lgs.81/08 che, espressamente, attribuisce rilevanza alle investiture di fatto.

Il nuovo testo legislativo attribuisce specifica rilevanza all'organizzazione aziendale, dall'analisi della quale occorre, dunque, indubbiamente partire per individuare il soggetto che ne è responsabile sul piano prevenzionale. E la norma impone dunque all'interprete un'accurata indagine sul concreto atteggiarsi della specifica realtà aziendale e sulle sue regole interne allo sco-

po di individuare il soggetto titolare del potere di determinarla o modificarla, il cui esercizio deve essere teleologicamente orientato, non solo (per naturale propensione) al conseguimento degli obiettivi produttivi, ma anche (per legge) alla tutela della salute e della sicurezza dei prestatori coinvolti.

Riguardo alle responsabilità prevenzionali particolari problemi sono sorti nelle imprese collettive nelle quali i poteri gestionali sono, di norma, attribuiti a più soggetti o a organi collegiali nell'ambito dei quali è necessario individuare (in omaggio al principio di personalità della responsabilità penale o amministrativa) il soggetto qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza.

E, qualora le norme statutarie attribuiscono l'amministrazione, collegialmente, all'intero consiglio d'amministrazione, ognuno dei suoi membri assumerà la qualifica di datore di lavoro. Analogamente dovrà ritenersi nelle società di persone in cui siano previsti più amministratori, ognuno dei quali sarà gravato delle responsabilità prevenzionali. Anche con la nuova formulazione legislativa, nella maggioranza dei casi e soprattutto nelle piccole realtà imprenditoriali, il datore di lavoro coinciderà con il soggetto investito della legale rappresentanza.

Nel saggio sono presentate nelle note non solo citazioni della letteratura in materia, ma anche precise indicazioni relative alle sentenze della Corte di Cassazione.

L'autore segnala, inoltre, che quando aumentano le dimensioni aziendali, diventa via via più frequente il caso inverso, in cui cioè il soggetto dotato della legale rappresentanza non coincida con quello dotato dell'effettivo potere di organizzare l'azienda e il lavoro dei dipendenti, cui devono quindi ascrivere le connesse responsabilità prevenzionali.

Il caso più significativo, fra gli altri, appare quello del dirigente responsabile di stabilimento (o unità produttiva) che (ove dotato dei previsti poteri decisionali e di spesa) assume automaticamente, con l'attuale formulazione legislativa (e anche con quella del D.Lgs.626/94), tutte le responsabilità del datore di lavoro.

Posto che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell'unità produttiva è condizionata alla congruità dei poteri decisionali e di spesa effettivamente conferitigli rispetto alle concrete esigenze prevenzionali, il dato normativo può dunque portare a distinguere, all'interno della medesima azienda, un datore di lavoro in senso giuslavoristico (titolare cioè del rapporto di lavoro) da uno o più (sussistendo distinte unità produttive) datori di lavoro in senso prevenzionale.

E sono possibili e, di fatto, frequenti i casi di corresponsabilità, in relazione ai doveri imposti al datore di lavoro, fra più livelli della linea aziendale: deve, ad esempio ritenersi che il soggetto responsabile dell'unità produttiva, anche quando l'adempimento prevenzionale non rientri nei suoi poteri o nelle sue capacità di spesa, resti gravato dal dovere di segnalare ai livelli superiori la necessità di realizzare gli apprestamenti prevenzionali necessari nonché da quello di compiere comunque gli interventi parziali e cautelari che rientrino nelle sue possibilità.

In sostanza, conclude il saggio a proposito del datore di lavoro nel settore privato, sembrano applicabili al soggetto responsabile dell'unità produttiva i medesimi principi dettati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in tema di delega delle funzioni di sicurezza, ma resta una differenza fondamentale.

Il responsabile dell'unità produttiva essendo dotato di poteri decisionali e di spesa propri che gli derivano, come corollario, dai poteri di gestione affidatigli è automaticamente onerato, a titolo originario, di tutte le responsabilità prevenzionali; mentre il delegato acquisisce solo i poteri e le responsabilità prevenzionali che gli vengono trasferiti con la delega.

Per il dirigente responsabile di stabilimento non valgono le limitazioni poste dalla legge alla facoltà di delega: egli dovrà quindi ritenersi automaticamente investito di tutti i doveri prevenzionali, compresi quelli indelegabili, essendo egli investito ex lege del ruolo di datore di lavoro.

Il documento di Olympus (Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro) "L'individuazione e le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro", a cura di Francesco Stolfa, avvocato a Trani e docente nel Master in "Gestione del Lavoro e delle relazioni sindacali" dell'Università di Bari, è scaricabile all'indirizzo:

[http://olympus.uniurb.it/images/wpo/2014/wpo33\\_2014.stolfa.f.pdf](http://olympus.uniurb.it/images/wpo/2014/wpo33_2014.stolfa.f.pdf)

## **VIDEOTERMINALI E SICUREZZA: POSTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI LAVORO**

Da: PuntoSicuro

<http://www.puntosicuro.it>

03 luglio 2014

Indicazioni relative all'utilizzo dei videoterminali con riferimento alla postazione e all'organizzazione di lavoro. Lo schermo, la collocazione delle varie attrezzature di lavoro, la postura, la ripetitività, le pause e i computer portatili.

Per prevenire i disturbi alla vista correlati all'utilizzo dei videoterminali (VDT), non è sufficiente curare l'illuminazione, utilizzare idoneo hardware o determinare buone condizioni ambientali del luogo di lavoro. E' necessario anche scegliere la giusta collocazione delle varie attrezzature di lavoro, stare attenti alla dimensione degli spazi e alle caratteristiche degli arredi in funzione dell'attività lavorativa prevista e delle caratteristiche di ciascun lavoratore. Senza dimenticare che il benessere dell'operatore videoterminalista è, in realtà, il risultato di complesse relazioni tra la sua persona, il terminale, l'ambiente, il posto e l'organizzazione del lavoro.

A parlarne è un manuale promosso dall'IRCSS Fondazione Bietti per lo Studio e la Ricerca in Oftalmologia Onlus e realizzato con il sostegno della Camera di Commercio di Roma e dal titolo "Linee Guida per le Aziende su prevenzione delle disabilità e degli infortuni alla vista".

Il manuale ha con riferimento ai disturbi agli occhi, alcune generali raccomandazioni nell'uso delle attrezzature.

Riguardo alla postazione di lavoro il manuale riporta vari suggerimenti che possono risultare utili anche per i lavoratori che, non utilizzando videoterminali in modo sistematico e abituale per venti ore settimanali, non sono soggetti alle attenzioni contemplate dalla legge (D.Lgs.81/08 Titolo VII).

Ne riportiamo alcuni, rimandando al documento originale, ricco di informazioni e di disegni esplicativi, per approfondire il tema della prevenzione nell'utilizzo dei videoterminali.

Innanzitutto è indispensabile posizionare i diversi elementi in funzione dell'attività lavorativa da svolgere:

- schermo: deve essere posizionato in modo tale che il bordo superiore sia posto all'altezza degli occhi, o al di sotto di essa, e a una distanza compresa tra i 50 e 70 cm, per evitare l'affaticamento della muscolatura oculare e le contratture dei muscoli del collo; durante un lavoro di interrogazione o digitazione, il monitor deve essere posizionato di fronte all'operatore; diversamente, quando l'attività lavorativa comporta la frequente lettura di documentazione, come ad esempio nel lavoro di copiatura, il monitor deve essere posizionato lateralmente e il documento da leggere di fronte;
- leggio portadocumenti: il foglio sul quale si legge il testo da digitare rappresenta il più importante fattore di sollecitazione per gli occhi e i muscoli del collo; pertanto, durante i lavori di copiatura è opportuno utilizzare un leggio portadocumenti accanto al monitor: in tal modo si assicura un minore affaticamento della zona cervicale (in quanto il video e il foglio hanno la stessa inclinazione e si riduce l'affaticamento visivo in quanto diminuisce la differenza di luminosità tra foglio e schermo) perché il foglio inclinato è meno illuminato; è inoltre importante disporre il leggio a una distanza dall'operatore circa uguale a quella dello schermo in modo da evitare di sforzare gli occhi con un continuo accomodamento; infine è utile togliere i fogli da eventuali cartelline trasparenti per evitare inutili riflessi fastidiosi;
- tastiera e mouse: è necessario disporre di spazio sufficiente sul piano di lavoro anche per consentire il corretto appoggio degli avambracci; la tastiera deve essere indipendente dallo schermo, movibile e regolabile in altezza, sufficientemente stabile (non deve scivolare); la tastiera deve essere sistemata davanti all'operatore per evitare torsioni del collo e del busto; lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente (da 15 a 20 cm almeno) per consentire l'appoggio delle mani e degli avambracci; il mouse deve essere posizionato accanto alla tastiera, e non ad un livello diverso rispetto ad essa;
- piano di lavoro, poggiatesta, sedia: il piano di lavoro è un elemento molto importante dell'arredamento di un posto di lavoro al videoterminale: la sua ampiezza deve essere tale da

permettere l'appoggio dell'avambraccio e consentire alla tastiera di raggiungere un'altezza pari a quella dei gomiti dell'operatore; l'altezza del piano di lavoro deve essere indicativamente compresa tra 70 e 80 cm, tuttavia, per garantire una maggiore adattabilità in base alle diverse corporature degli operatori, sarebbe auspicabile scegliere tavoli il cui piano di lavoro possa essere regolato per un'altezza compresa tra 68 e 84 cm; se l'altezza del tavolo non fosse regolabile, potrebbe essere utile e riposante l'utilizzo di un poggiapiedi che possa essere inclinato fino a 20° e sia regolabile in altezza fino a 15 cm; anche il colore neutro e opaco della postazione può essere utile per evitare abbagliamenti e riflessi fastidiosi; infine una buona sedia deve consentire il mantenimento di una posizione seduta comoda e la riduzione dell'affaticamento della muscolatura dorsale e del carico sui dischi intervertebrali: deve permettere di cambiare la posizione facilmente e fornire un buon supporto alla colonna vertebrale; le sedie devono essere girevoli (per evitare le torsioni del busto) e a cinque razze con sedile regolabile in altezza (da 42 a 55 cm); anche l'altezza e l'inclinazione dello schienale devono essere regolabili e i comandi di regolazione devono essere di facile accesso e manovrabilità per l'operatore in posizione seduta.

E' importante che l'operatore al videoterminale assuma una postura comoda regolando i vari elementi del posto di lavoro.

Questi alcuni elementi per migliorare la postura:

- durante la digitazione è importante che le spalle siano rilassate e che gli avambracci, i polsi e le mani rimangano allineati in posizione diritta e neutra;
- i polsi non devono essere piegati in avanti o all'indietro per evitare di provocare una pressione nella loro parte interna; inoltre si deve evitare di angolare i polsi, durante la digitazione o l'uso del mouse, per evitare possibili infiammazioni di nervi o tendini;
- il tronco deve essere in posizione tendenzialmente eretta, con appoggio del tratto lombare allo schienale per ridurre la compressione dei dischi intervertebrali;
- i piedi devono essere ben appoggiati al pavimento;
- evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati, e nel caso questo fosse inevitabile si raccomanda di praticare frequenti esercizi di rilassamento.

Riguardo, infine, all'organizzazione di lavoro, il manuale sottolinea che è indispensabile organizzare l'attività al videoterminale in maniera tale da evitare il più possibile ripetitività e monotonia. In questo senso è opportuno dividere e organizzare il lavoro in maniera tale da alternare frequentemente le seguenti diverse tipologie di attività:

- lavorare in posizione seduta dinamica (per circa il 60%);
- lavorare in piedi (per circa il 30%);
- fare attività di movimento, come ad esempio passare a piedi da un piano a un altro, da un ufficio all'altro (per circa il 10%).

Riguardo alle pause il manuale ricorda che il D.Lgs.81/08 prevede (articolo 175) per i lavoratori addetti ai videoterminali, pause di 15 minuti ogni due ore di lavoro continuativo al videoterminale o più di frequente, se così stabilito dal contratto di lavoro collettivo o aziendale ovvero, in presenza di specifiche patologie del lavoratore, dal medico competente.

Non sono da considerare come pause le attese relative ai tempi di elaborazione del software in quanto esse non consentono nessun riposo, anzi possono persino provocare ulteriore stress.

Durante le pause o i cambiamenti di attività è bene non dedicarsi a mansioni che richiedano un intenso impegno visivo. E' bene alzarsi e muoversi, anche per svolgere altre attività lavorative, purché non comportino un ulteriore affaticamento per la vista e la colonna vertebrale.

Sarebbe opportuno dedicare una parte della pausa a esercizi di rilassamento e stretching o per eseguire un breve training degli occhi. In ogni caso, è necessario distogliere periodicamente lo sguardo dallo schermo per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo; chiudere e aprire più volte le palpebre per stimolare la secrezione lacrimale.

Per concludere riportiamo alcune indicazioni per i computer portatili o notebook.

In generale l'uso dei computer portatili comporta maggiori difficoltà nel mantenere una posizione ergonomica e per questo motivo non dovrebbero essere utilizzati nel luogo di lavoro se non per brevi periodi. Inoltre la maggior parte dei moderni computer portatili possiede uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi), per garantire una resa ottimale dei colori, pertanto l'utilizzo di tali computer presenta maggiori rischi di affaticamento della vista.

Questi alcuni consigli utili per le attività con i notebook:

- regolare l'inclinazione, la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale;
- quando si prevede di dover effettuare un lavoro prolungato è bene munirsi e fare uso di una tastiera esterna, di una base per il notebook (in modo da sollevare lo schermo) e di un mouse separati rispetto al computer portatile; E' bene invece usare uno schermo esterno se i caratteri sullo schermo del computer portatile sono troppo piccoli;
- cambiare spesso posizione facendo pause molto frequenti;
- evitare di piegare la schiena in avanti;
- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l'uso di mouse e tastiera, evitando di piegare o angolare i polsi.

E infine è opportuno evitare attività prolungate di lettura e scrittura su tutte le apparecchiature informatiche con schermi di dimensioni ridotte quali net book (schermi di solito da 7-10 pollici), smartphone, palmari, ecc., soprattutto se non presentano la possibilità di aumentare la dimensione dei caratteri.

Il manuale realizzato dall'IRCSS Fondazione Bietti per lo Studio e la Ricerca in Oftalmologia Onlus "Linee Guida per le aziende su: prevenzione delle disabilità e degli infortuni alla vista" è scaricabile all'indirizzo:

[http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140605\\_ircss\\_linee\\_guida\\_prevenzione\\_vista.pdf](http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140605_ircss_linee_guida_prevenzione_vista.pdf)



## **LA CENTRALITA' DELL'INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**

Da: PuntoSicuro  
<http://www.puntosicuro.it>

04 luglio 2014  
di Tiziano Menduto

Un breve saggio analizza le norme del D.Lgs.81/08 relative all'informazione e alla formazione dei lavoratori. L'informazione generale e particolare, l'effettività dell'informazione, la formazione e gli Accordi Stato-Regioni.

Più volte si è sottolineato come il tema della informazione e formazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro sia un tema centrale nella formulazione del D.Lgs.81/08, una formulazione più dettagliata rispetto a quella del precedente D.Lgs.626/94.

La formazione deve infatti mirare a ottenere nei lavoratori un cambiamento consapevole dei comportamenti sul luogo di lavoro per realizzare una reale tutela della salute e sicurezza.

Sul tema della formazione alla sicurezza e della normativa nazionale in materia è intervenuto un breve saggio pubblicato da Olympus nel mese di maggio 2014 dal titolo "Informazione e formazione: strumenti di prevenzione soggettiva" a cura di Teresa Giornale (Dottore di ricerca presso l'Università degli Studi del Sannio).

Il saggio analizza le norme del D.Lgs.81/08 relative all'informazione e alla formazione dei lavoratori e vuole fare emergere la loro centralità quali mezzi fondamentali di prevenzione soggettiva e di responsabilizzazione di tutti i soggetti (datore, dirigenti, preposti e lavoratori) coinvolti nella creazione di un ambiente di lavoro sicuro.

L'autrice ricorda in particolare come l'articolo 36 e l'articolo 37 del D.Lgs.81/08 rappresentino una delle maggiori espressioni del passaggio da un approccio legislativo "protettivo" a uno "prevenzionale" e "partecipativo" in materia di sicurezza sul lavoro.

In ogni caso del D.Lgs.626/94 è ripresa la ratio ispiratrice, che pone al centro dell'intera disciplina il lavoratore, degno di essere adeguatamente informato di tutto ciò che è necessario sapere nell'intraprendere e nello svolgere una determinata attività di lavoro.

E il D.Lgs.81/08 rende più analitico e dettagliato l'obbligo di formazione/informazione, già a partire dall'introduzione delle definizioni di informazione e formazione del tutto assenti nel precedente testo normativo in materia di sicurezza.

L'articolo 36 (Informazione ai lavoratori) inoltre, non discostandosi dalle precedenti norme in materia, statuisce il diritto del lavoratore a ricevere una duplice tipologia di informazione, una di tipo generale e una di tipo particolare.

L'informazione generale riguarda i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale; le procedure inerenti il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure relative al primo soccorso e alla prevenzione degli incendi ed infine i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, nonché del medico competente. Con questo tipo di informazione si vuole consentire ai lavoratori una conoscenza globale del rischio: con una conoscenza globale e ad ampio spettro dell'intero ciclo produttivo in cui la sua attività si inserisce, il prestatore di lavoro dovrebbe essere in grado di assumere scelte di comportamento consapevoli, che non mettano in alcun modo a repentaglio la sua incolumità e quella degli altri.

L'informazione particolare è prevista dal secondo comma dell'articolo 36 che prevede che il datore di lavoro debba informare il lavoratore anche dei rischi specifici che egli può correre in relazione all'attività svolta, nonché delle misure di sicurezza e delle disposizioni adottate dall'azienda; dei pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi e infine delle misure ed attività di protezione e prevenzione adottate.

Il documento sottolinea che questa seconda parte di informazioni deve riguardare non solo le normali condizioni della prestazione lavorativa, ma anche tutti quei comportamenti e gesti che

il lavoratore può essere indotto ad assumere per il concreto svolgimento delle sue mansioni lavorative.

La norma prevede anche che vengano portate a conoscenza dei lavoratori le misure per prevenire e proteggersi dai rischi stessi: è obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori mezzi personali di protezione, idonei ed appropriati ai rischi relativi alle operazioni eseguite; ed è pure obbligo del datore di lavoro sia imporre l'uso effettivo di tali mezzi, sia controllarne la costante idoneità.

L'informazione deve essere "adeguata", il contenuto deve essere di facile fruizione per i lavoratori, consentendo loro di acquisire le relative conoscenze e deve essere "effettiva".

Sull'effettività dell'informazione gioca un ruolo fondamentale il controllo che su di essa viene svolto dal datore, il quale non potrà semplicemente limitarsi a diffondere in modo impersonale e generico le informazioni, ma dovrà verificare che esse siano realmente giunte al destinatario. Infatti secondo la Sentenza n.6486 del 3 giugno 1995 della Cassazione Penale Sezione IV è "del tutto inutile, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di un'adeguata informazione dei lavoratori, mettere tra le mani degli operai un manuale con le istruzioni, che gli operai, per nulla educati e stimolati, hanno distrattamente sfogliato". Il datore di lavoro ha "il dovere di educare il lavoratore a fare uso degli strumenti di protezione e il distinto dovere di controllare assiduamente, a costo di diventare pedanti, che il lavoratore abbia appreso la lezione ed abbia imparato a seguirla".

Inoltre l'informazione per essere effettiva necessita non solo di controllo nell'attuazione del suo contenuto, ma anche di dinamicità. Questo vuol dire che il suddetto obbligo non si può considerare assolto preliminarmente e una volta per tutte, ma è necessario che venga attivato un canale informativo con lo scopo specifico di garantire un flusso continuo di informazioni in modo da tenere costantemente aggiornati gli interessati sui nuovi rischi cui possono andare incontro, sull'aumento della loro intensità, sui rimedi per prevenirli e sui mezzi attraverso cui proteggersi.

L'articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs.81/08 costituisce poi un altro fondamentale obbligo di prevenzione cui deve assolvere il datore di lavoro.

Il saggio ricorda che per formazione il legislatore intende "il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi". Dunque con la formazione si mira a ottenere la promozione, lo sviluppo e l'aggiornamento, attraverso un processo di apprendimento consapevole, delle tre dimensioni del "sapere" (conoscenze), "saper fare" (capacità) e "saper essere" (atteggiamenti) per realizzare, produrre e svolgere una competenza professionale.

La formazione è un processo di insegnamento/apprendimento di conoscenze utili a riconoscere i pericoli e le condizioni potenziali che possono determinare eventi indesiderati, nonché a prevenire i rischi e fronteggiare le emergenze.

Il documento si sofferma poi sulla formazione alla luce dei recenti Accordi Stato-Regioni con particolare riferimento all'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto il 21 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del D.Lgs.81/08.

Tale Accordo da un lato, prevede che solo la formazione specifica e non anche quella generale debba avvenire in occasione della costituzione del rapporto o di cambiamenti significativi delle condizioni di lavoro, dall'altro, distingue tra "aggiornamento" e "ripetizione periodica" della formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgere di nuovi. Infatti il legislatore sottolinea, come per l'informazione, anche per la formazione la necessità di un continuo aggiornamento in connessione all'evoluzione dei rischi, già esistenti e valutati, o all'insorgere di nuovi.

Il saggio si sofferma infine sulle novità normative relative al "Decreto del Fare" e alla relativa legge di conversione (Legge 98/13) e sulla formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il documento di Olympus (Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro) "Informazione e formazione: strumenti di prevenzione soggettiva" a cura di Teresa Giornale (dottoressa di ricerca presso l'Università degli Studi del Sannio) è scaricabile all'indirizzo:

[www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140703\\_wpo34\\_formazione\\_informazione.pdf](http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140703_wpo34_formazione_informazione.pdf)

**CD COMPILATION "SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS!"  
NH3 – EROI SENZA VOLTO**

Piange solo il sindacato, io cadevo e non mi ha preso,  
ora parla e pubblicizza nuove tessere al Partito.  
Si fonda sul lavoro questo stato che non vedo.  
Io non credo, io non prego e la mia morte vale meno.  
Non ho paura dell'inferno, ma della vita che rimane:  
cemento, stenti e braccia viola per un lavoro infame.

Muoio e nella morte vivo,  
vivo costretto a morire.  
Muoio e nella morte vivo,  
vivo costretto a morire.

Non muoiono banchieri, né poeti o gli usurai,  
loro vivono di vita, soldi, argenti e pochi guai.  
Si crepano nei mutui, schiene a pezzi mai eroi,  
compagni soffrono per la vita e a morire gli operai.  
Mi aggrappo al buio, al fuoco, ma continuo a respirare,  
mi vendo alla morte per i miei amori e per mangiare.

Muoio e nella morte vivo,  
vivo costretto a morire.  
Muoio e nella morte vivo,  
vivo costretto a morire.

Televisori spenti, figli di guerra, patinati e boia!  
Morirò due volte, né ricordo, né medaglia.  
Cinque come me, ogni giorno in Italia è una vergogna!  
Io non credo, io non prego, la mia morte vale meno.

Muoio e nella morte vivo,  
vivo costretto a morire.  
Muoio e nella morte vivo,  
vivo costretto a morire.

La canzone degli NH3 "Eroi senza volto" è contenuta nel CD compilation "Sicurezza sul lavoro - Know Your Rights", prodotto dal sottoscritto.

Il progetto della compilation è del tutto autofinanziato e no profit: il ricavato delle vendite sarà devoluto all'Associazione Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro "Ruggero Toffolutti" di Piombino (LI).

Il costo della compilation è di 13 euro comprensivo di spese di spedizione.  
Per l'acquisto del CD è sufficiente scrivere al sottoscritto, indicando l'indirizzo a cui spedirlo. Vi comunicherò come effettuare il pagamento.

Marco Spezia